



Il Ministro dell'Istruzione

D.M. n. 42

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;

VISTI gli articoli 4, 5 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;

VISTO il decreto 20 novembre 2000, n. 429 – regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

VISTO il D.P.R. 28 aprile 2006 con il quale è stato indetto per i giorni 25 e 26 giugno 2006 il referendum popolare per l'approvazione del testo di legge Costituzionale concernente “modifiche alla Parte seconda della Costituzione” ;

TENUTO CONTO che la consultazione popolare del giorno 26 giugno viene a coincidere con la data di svolgimento della terza prova scritta, secondo le previsioni dell'art. 12 dell'O.M. n. 22 del 20.2.2006;

CONSIDERATO che da un'attenta ricognizione delle situazioni di utilizzazione degli edifici scolastici per la consultazione referendaria è emersa sul territorio una profonda differenziazione dei termini temporali di ripristino delle condizioni di idoneità degli istituti scolastici per la effettuazione della terza prova scritta;

VALUTATA l'esigenza di evitare incongruenze nascenti da disarmonie temporali troppo estese e di ricondurre ad omogeneità di comportamento le operazioni connesse alla predisposizione ed allo svolgimento della terza prova;

DECRETA :

Art. 1 - la terza prova scritta degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore dovrà essere svolta nella mattinata del giorno 23 giugno p.v. entro e non oltre le ore 15.00.



Il Ministro dell'Istruzione

Art. 2 – le commissioni esaminatrici avranno cura di predisporre le tracce da assegnare alla terza prova scritta al termine dello svolgimento della seconda prova e comunque nella stessa giornata del 22 giugno p. v.

Art. 3 – le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 non si applicano ai licei artistici e agli istituti d'arte, nei quali lo svolgimento della seconda prova grafica, o scrittografica o scrittopratica si articola su più giorni. Nei succitati istituti, pertanto, la terza prova avrà luogo dopo il completamento della seconda prova.

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.

Roma, 29 maggio 2006

IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni